

REGOLAMENTO (CE) N. 548/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 ⁽³⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 ⁽⁴⁾.
- (2) La Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di essere inclusa nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e ha presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Da un esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità del paese in questione risulta che le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione nella Repubblica ceca sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

- (4) Il termine per l'inclusione dell'Argentina, dell'Australia, dell'Ungheria e di Israele nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, scade il 30 giugno 2000 e deve essere quindi nuovamente prorogato per consentire il prosieguo delle importazioni. Per Israele e l'Argentina la proroga del termine verrà esaminata in base alle risultanze delle ispezioni effettuate o programmate in tali paesi.
- (5) Le autorità ungheresi hanno comunicato il cambiamento di nome dell'organismo di controllo Biokultura, che deve figurare nell'allegato.
- (6) Alcuni aggiornamenti tecnici sono necessari per l'Australia, Israele e la Svizzera.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11.

ALLEGATO

1. Nell'allegato è aggiunto il seguente testo dopo quello relativo all'Australia:
«REPUBBLICA CECA:
 1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.
 2. **Origine:** Prodotti della categoria 1a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1b) coltivati nella Repubblica ceca.
 3. **Organismo di controllo:** KEZ o.p.s.
 4. **Organismo che rilascia il certificato:**
 - Department of Structural Policy and Ecology (Ministry of Agriculture)
 - KEZ o.p.s.
 5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003».
 2. Il punto 5 del testo relativo all'Argentina, all'Australia, all'Ungheria e a Israele è sostituito dal seguente:
«5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003».
 3. I punti 3 e 4 del testo relativo all'Ungheria sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. **Organismo di controllo:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) e Skal
 4. **Organismo che rilascia di certificato:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság e Skal (Ufficio in Ungheria)».
 4. Al punto 3 del testo relativo all'Australia il nome dell'organismo di controllo «Australian Quarantine Inspection Service (AQIS)» è sostituito da:
«Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)».
 5. Il punto 3 del testo relativo a Israele è sostituito dal seguente:
 - «3. **Autorità di controllo:** Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)».
 6. Il punto 3 del testo relativo alla Svizzera è sostituito dal seguente:
 - «3. **Organismo di controllo:** Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG e Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)».
-